

**Sentenza:** 6 giugno 2017 n. 173

**Materia:** tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione

**Ricorrenti:** Presidente Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 1, commi 1 e 2, e 2, della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)»

**Esito:** dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria 17/2015

**Estensore:** Francesca Casalotti

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria 17/2015 contenente modifiche in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

L'art. 1, commi 1 e 2, ha modificato l'art. 6 della l.r. Liguria 1/2014, introducendo nel territorio della provincia di Savona un terzo ambito territoriale ottimale (ATO), di dimensione sub-provinciale. L'art. 2 della stessa legge sostituisce poi la tabella con l'indicazione degli ATO contenuta nell'allegato A della l.r. 1/2014 e modifica l'allegato B, sostituendo l'elenco dei Comuni facenti parte dell'«ATO Centro-Ovest 1» e inserendo l'elenco dei Comuni facenti parte del nuovo «ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona».

Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate eccedono le competenze regionali e violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «tutela dell'ambiente» e «tutela della concorrenza», cui sarebbero riconducibili l'art. 147 del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e l'art. 3-bis del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri non contesta il potere della Regione di definire gli ambiti territoriali ottimali, ma censura la fonte e le modalità con cui esso è stato esercitato.

A suo avviso, non sarebbe, infatti, legittimo modificare con legge regionale la dimensione degli ATO, che l'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, e l'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, riserverebbero alla sfera amministrativa.

La Corte ritiene la questione fondata e riconduce la disciplina degli ambiti territoriali ottimali attraverso i quali viene gestito il servizio idrico integrato alla competenza

statale in materia sia di «tutela dell'ambiente» sia di «tutela della concorrenza» (sent. n. 32/2015 e n. 62/2012). Allo Stato, infatti, spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio (da ultimo, sent. n. 160/2016).

Con particolare riferimento al Servizio idrico integrato, poi, la competenza in materia di tutela della concorrenza consente allo Stato di intervenire per «superare situazioni di frammentazione e [...] garantire la competitività e l'efficienza» del settore (sent. n. 32/2015 e n. 325/2010). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la ricerca della dimensione ottimale dell'ATO, all'interno del quale viene erogato il servizio, consente di identificare «l'estensione geografica che meglio permette di contenere i costi della gestione», favorendo l'apertura del mercato in una prospettiva competitiva (sent. n. 160/2016 e sent. n. 134/2013). La normativa statale stabilisce che «i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni» le quali, «con delibera», provvedono ad individuare gli enti di governo d'ambito (art. 147, comma 1, del d.lgs. 152/2006). Alle Regioni è attribuita la facoltà di modificare la dimensione degli ATO, che tuttavia deve essere «di norma non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011). La deroga delle dimensioni di cui alla legislazione statale è possibile, ma nel rispetto dei criteri stabiliti dalla stessa, costituiti dall'unità del bacino idrografico, dall'unicità e dall'adeguatezza della gestione (comma 2 art. 147) e purché la Regione motivi la scelta «in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni [...]» (comma 1 art. 3-bis).

Dal dato normativo si evince che la facoltà della Regione di intervenire in materie ascrivibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» e la «tutela dell'ambiente», implica la possibilità di derogare alla disciplina definita dalla legge statale sulle dimensioni ottimali degli ambiti territoriali, nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali.

Le disposizioni impugnate, omettendo ogni riferimento ai criteri necessari per discostarsi dalla norma statale, sono lesive della normativa interposta, arrecando un vulnus alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. Inoltre, esse definiscono la dimensione degli ambiti territoriali in deroga alla disciplina statale, nella forma della legge-provvedimento. Con una previsione di carattere particolare e concreto, infatti, la Regione ha attratto alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina statale all'autorità amministrativa (sent. n. 114/2017 e n. 214/2016).

La Corte afferma che, pur essendo le leggi-provvedimento compatibili con l'assetto dei poteri riconosciuto dalla Costituzione (ex multis sent. nn. 114/2017, 275/2013 e 270/2010), anche se adottate dalle Regioni (sent. nn. 289/2010, 94/2009 e 241/2008), allo Stato, nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la forma e il contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che «la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa» (ex multis sent. nn. 20/2012 e 44/2010).

Con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della l.r. Liguria 17/2015.